

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
NONA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. omissis del RGAC dell'anno 2014, avente ad oggetto Contratti bancari (deposito bancario, etc) decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza discussione della causa

TRA

SOCIETA' SNC

-ricorrente-

E

BANCA

-appellati-

CONCLUSIONI

Come in atti.

FATTO E DIRITTO

1.1. Il presente procedimento ha per oggetto la verifica dei rapporto dare avere inerenti al rapporto di conto corrente n. omissis, poi omissis, intestato alla società attrice, la quale insta per l'accertamento negativo del credito della banca, sulla base delle contestazioni che sono appresso analiticamente riportate ed esaminate. Il giudice, previa conversione del rito, da sommario a ordinario giusta concessione dei termini ex art.183 comma 6 c.p.c., ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.

1.2. APPLICAZIONE DI INTERESSI SUPERIORI AL TASSO SOGLIA EX L. 108/06.

La contestazione fa riferimento alle conclusioni della perizia stragiudiziale depositata da parte opponente. Ma il consulente di parte fa dichiaratamente riferimento ad una formula di calcolo diversa da quella applicata dalla Banca d'Italia, richiamata dall'art, 2 L. 108/96 per il tramite dei decreti del Ministro del Tesoro.

Inoltre non appare corretto confrontare i tassi soglia con dei TAEG calcolati sulla base di criteri non omogenei (ciò si rileva anche con riferimento alla commissione di massimo scoperto, che si vorrebbe includere nel tasso effettivo ma non è considerata nella determinazione dei tassi soglia).

Per tali ragioni le conclusioni della perizia stragiudiziale sono inidonee a fondare sul punto la contestazione di parte opponente ed a giustificare l'ammissione di una CTU contabile rivolta alla verifica del rispetto dei tassi soglia.

1.3. ILLEGITTIMA APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO.

Parte opponente contesta gli addebiti relativi a tale voce deducendo che non sia stata pattuita o che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.

La commissione di massimo scoperto - definita nella tecnica bancaria come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto, di norma applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni e calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - pur non costituendo un interesse in senso tecnico, bensì una commissione, vale a dire un onere posto in relazione allo "scoperto di conto corrente", trova giustificazione quale parziale ristoro per la minore redditività che la banca subisce dovendo tenere a disposizione risorse liquide. Pertanto ritiene il giudicante che l'autonomia contrattuale riconosciuta alle parti dall'art. 1322 c.c. consenta alle stesse di convenire il pagamento di una simile commissione, posto che la stessa è volta a remunerare un onere effettivamente gravante sulla banca e quindi sia meritevole di tutela giuridica. Nessuna contestazione di carattere specifico è stata formulata sulla conformità della sua quantificazione ai criteri contrattuali.

1.4. In definitiva le contestazioni non trovano riscontro nella documentazione contrattuale o sono del tutto generiche. La banca infatti ha prodotto il contratto dal quale emerge la stipulazione di tutte e condizioni contrattuali regolatrici del rapporto parte attrice ha prodotto conteggi di parte basati su premesse non condivisibili e si è limitata a richiedere una CTU che nel quadro istruttorio delineato avrebbe carattere meramente esplorativo.

Al riguardo si ricorda che spetta al parte attorea anche in una azione di accertamento negativo o nullità avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto e che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo (Sez. 1, Sentenza n. 14849 del 16/11/2000), benché nel presente giudizio parte convenuta non abbia inteso spiegare domanda riconvenzionale.

PQM

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:

-rigetta la domanda attorea;
-condanna parte attorea alla rifusione delle spese processuali nella misura di € 1617,00 oltre imposte e accessori come per legge.

Roma, lì 10/11/2016

Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*